



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 110 del 28/12/2023

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **15:34** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 42796 del 21.12.2023**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1<sup>^</sup> convocazione.

Presiede la seduta: **AVV. FRANCESCO CARDONE** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e sono presenti i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CARDONE FRANCESCO	X	
2	SPAMPINATO GIANLUCA	X	
3	MAURO ANDREA	X	
4	CAMERA SAVERIO	X	
5	TEDESCO FRANCESCANTONIO	X	
6	FILIPPONE ROBERTO	X	
7	VIRGILLITO ANTONIO *	X	
8	LA CAPRIA DOMENICO	X	
9	FILIPPONE DESIDERIA	X	
10	MISALE ROCCO	X	
11	PALMISANO GIANCARLO		X
12	SORBILLI ILARIA		X
13	MELARA CARMELO		X
14	GAGLIOSTRO ANTONIETTA		X
15	BAGALA' ANNA		X
16	BARONE GIOVANNI		X

Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n. 6

Assiste il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO QUATTRONE**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

\* Si specifica che la presenza del Consigliere comunale Virgillito Antonio è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza "da remoto", secondo quanto previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. L'identità dello stesso è stata accertata dal Segretario Generale tramite l'applicativo "Google Meet".

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare, redatto ai sensi dell'art. 112 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

Premesso che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Considerato che i commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

Visti i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplinano quanto non previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il comma 740 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che indica quale presupposto dell'imposta il possesso di immobili specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che conferma in relazione all'IMU quanto già previsto precedentemente dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresa la riduzione del 50% dell'imposta dovuta sull'unica unità immobiliare, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Visto il comma 751 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che dispone l'esenzione dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dall'anno di riferimento;

Visto il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Visto il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che il decreto di cui al comma 756 della L.160/2019 è stato emanato dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 07.07.2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, che qui si richiama integralmente e che in sintesi stabilisce:

- le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- dall'anno d'imposta 2024 sussiste l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica;
- l'applicazione informatica è resa disponibile ai comuni già nel 2023 per consentire loro di testare il nuovo sistema;
- la diversificazione delle aliquote deve avvenire secondo i principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, non discriminazione ed entro i limiti tassativi fissati dal decreto;
- l'applicazione informatica va sempre utilizzata anche se non si intendono diversificare le aliquote;
- la delibera comunale approvata senza il prospetto non è idonea a dare efficacia alle aliquote IMU;
- In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e il regolamento/delibera IMU, prevale sempre il prospetto;
- per il **primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto**, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, **in mancanza di una delibera** approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, **si applicano le aliquote di base** di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte;

Visto l'avviso pubblicato in data 21/09/2023 sul portale del Federalismo Fiscale “Apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU. Tempistica. Pubblicazione delle relative linee guida” che evidenzia e precisa quanto segue:

- **fino al mese di ottobre 2023**, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell'applicazione informatica volta a simulare l'elaborazione del Prospetto;
- **a decorrere dal mese di novembre 2023**, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l'anno di imposta 2024;
- **a decorrere dal mese di gennaio 2024**, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l'anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- **l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica** per l'approvazione del Prospetto, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto in questione, **decorre dall'anno di imposta 2024**. Pertanto, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza;

Visto il DM 25 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto u.s., con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali che dovranno essere osservate per la predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto in particolare il paragrafo 9.3.1 all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 secondo cui, tra l'altro, l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno;

Preso atto che l'applicazione informatica disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale consente ai Comuni l'elaborazione del prospetto relativo alle aliquote IMU per l'anno d'imposta 2024 a partire dal mese di Novembre 2023, determinando una discrasia rispetto ai termini di approvazione dello schema del bilancio di previsione dettati dal paragrafo 9.3.1 all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

<u>Art. 1 L. 160/2019 Comma:</u>	<u>Aliquota base</u>	<u>Possibili variazioni:</u>
748. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,5%	Aumento di 0,1% punti percentuali Diminuzione fino all'azzeramento
750. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1%	Riduzione fino all'azzeramento
752. terreni agricoli	0,76%	Aumento sino all'1,06% Diminuzione fino all'azzeramento
753. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86% di cui 0,76%	Aumento sino all'1,06%
	è riservata allo Stato	Diminuzione fino al limite dello 0,76%
754. immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	0,86%	Aumento sino all'1,06% Diminuzione fino all'azzeramento
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;		

Vista la delibera di G.C. n° 251 del 04.12.2023 avente per oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) - approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU - anno 2024";

Ritenuto di approvare per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, confermando di fatto le aliquote in vigore nell'anno 2023, dando atto che il comma 740 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota %</b>	<b>Detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	<b>0,20%</b>	
Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative		<b>€ 200,00</b>

pertinenze		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>	
Terreni Agricoli	<b>1,06%</b>	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>0,76%</b>	
Aree Fabbricabili	<b>1,06%</b>	
Fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle categorie catastale:	<b>1,06%</b>	
- A (abitazioni - cosiddette seconde case)		
- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)		
- A10 (uffici e studi privati)		
- B (colonie, asili, ospedali)		
- C1 (negozi, bar, botteghe)		
- C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari)		

Preso atto che, il Responsabile dell'Area 2 - Servizi finanziari competente per materia, ha espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che, il Responsabile dell'Area 2 - Servizi finanziari, ha espresso parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 26.01.2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte del Consigliere Virgillito e per alzata di mano da parte degli altri n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco), per un totale di n° 11 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone Roberto, Virgillito, La Capria, Filippone Desideria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 6 (Palmisano, Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone);

#### DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, confermando quelle già in vigore per l'anno 2023, senza alcuna diversificazione possibile ai sensi dell'art. 756 del L.160/2019:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota %</b>	<b>Detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	<b>0,20%</b>	
Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze		<b>€ 200,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>	
Terreni Agricoli	<b>1,06%</b>	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>0,76%</b>	
Aree Fabbricabili	<b>1,06%</b>	
Fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle categorie catastale:	<b>1,06%</b>	
- A (abitazioni - cosiddette seconde case)		
- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)		

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota %</b>	<b>Detrazione</b>
- A10 (uffici e studi privati)		
- B (colonie, asili, ospedali)		
- C1 (negozi, bar, botteghe)		
- C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari)		

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte del Consigliere Virgillito e per alzata di mano da parte degli altri n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco), per un totale di n° 11 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone Roberto, Virgillito, La Capria, Filippone Desideria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 6 (Palmisano, Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

---

---

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 20/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT. PIERO MACINO

---

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 20/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT. PIERO MACINO

---

---

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
**AVV. FRANCESCO CARDONE**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ANTONIO QUATTRONE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
  - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

**Il Segretario Generale**

---